

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

**n. 129**

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 23 dicembre 2021)

### INDICE

DE BONIS: sulla mancata erogazione di 400 milioni di euro di fondi FEASR alla Sicilia per l'irrigazione (4-06113) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	Pag. 3751	MALLEGANI: sulla soppressione degli uffici di tribunale e del giudice di pace in provincia di Firenze (4-06203) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3760
LEONE ed altri: sulle criticità legate alle domande di partecipazione ai bandi ISMEA (4-05804) (risp. PATUANELLI, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	3758	PAPATHEU: sulla rescissione unilaterale del contratto MEG da parte algerina (Maghreb-Europe gas pipeline) (4-06213) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	3765

**DE BONIS.** - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 3-02449, pubblicato il 21 aprile 2021, l'interrogante evidenziava che il 23 marzo 2021, nell'ambito della riforma della PAC, rinviata al 2023 a causa dell'emergenza epidemiologica, il Ministro in indirizzo avanzava una nuova proposta (prot. n. 0137532) riguardante la ripartizione dei fondi europei assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021-2022, trasmessa, poi, alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nel corso della seduta della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 30 marzo, la Regione Sicilia e le altre Regioni del Sud, quali la Calabria, la Puglia, la Basilicata, l'Umbria e la Campania, espressero forte dissenso sulla proposta ministeriale di riparto per il biennio di transizione 2021-2022, in quanto avrebbe tolto la disponibilità delle risorse alle regioni più svantaggiate per distribuirle ai territori più sviluppati, aumentando così ulteriormente il divario tra i territori agricoli e rurali e, al contempo, producendo un effetto penalizzante nei confronti del comparto agricolo delle regioni del Sud, con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori rurali;

tale effetto che inasprisce il divario tra il Nord ed il Meridione era emerso sin dalla trattazione delle disposizioni transitorie, di cui al regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020;

per evitare un ulteriore aumento del divario tra i territori agricoli e rurali, l'interrogante invitava, così, il Ministro a trovare una soluzione rispettosa dei criteri storici per definire il riparto dei fondi FEASR per la proroga biennale del PSR, al fine di evitare il taglio di tali fondi all'agricoltura del Mezzogiorno o, quantomeno, ridurlo drasticamente rispetto a quanto si stava ipotizzando, anche in considerazione dei moniti dell'Europa per una maggiore assegnazione di risorse al Sud del nostro Paese;

considerato che:

è di qualche giorno fa la notizia dello "scippo" (dizione giornalistica, ma efficace) alla Sicilia di oltre 400 milioni di euro di fondi per l'irrigazione. Infatti, in molti hanno denunciato la modifica del secondo pilastro della PAC (politica agricola comune), ovvero delle regole per l'erogazione del citato fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza modificare il primo pilastro della PAC, che corrisponde ai pagamenti diretti agli agricoltori, penalizzando, così il Sud e la Sicilia;

questo *modus operandi*, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni, ha danneggiato fortemente gli agricoltori della Sicilia e del Sud Italia. Si tratta di una grandissima scorrettezza che ha tolto all'agricoltura siciliana oltre 400 milioni di euro, che sarebbero dovuti servire per migliorare l'irrigazione in Sicilia;

il bando a valere sui fondi del PNRR pare sia stato scritto dal Ministero con il preciso obiettivo di penalizzare l'agricoltura siciliana. Se, come dicono le fonti ministeriali, i progetti presentati dai consorzi di bonifica della Sicilia non erano adeguati, non c'era affatto bisogno di "cassare" i progetti, sarebbe bastato chiedere un adeguamento ai criteri ministeriali. Invece il Ministero ha tolto immediatamente oltre 400 milioni di euro al sistema irriguo della Sicilia, per dirottarli, probabilmente, in altre Regioni non certo meridionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere dare chiarimenti in merito alla citata sottrazione di 400 milioni di euro dai fondi che sarebbero dovuti servire per migliorare l'irrigazione in Sicilia;

come mai non si sia pensato di chiedere un adeguamento dei progetti presentati dai consorzi di bonifica della Sicilia rispetto ai criteri ministeriali, invece di invalidare tali progetti;

quali urgenti iniziative intenda assumere per fare in modo che i 400 milioni di euro vengano riattribuiti all'agricoltura siciliana per migliorare l'irrigazione in Sicilia.

(4-06113)

(19 ottobre 2021)

**RISPOSTA.** - In merito all'investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con una dotazione di 880 milioni di euro, si ricorda che i criteri di ammissibilità per ottenere il finanziamento con i fondi del PNRR sono 23.

Per essere ammessi, i progetti devono soddisfare tutti i 23 criteri previsti, nessuno escluso. Pertanto, se anche un solo criterio non è soddisfatto, il progetto non può essere ammesso al finanziamento europeo.

Per l'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi da finanziare, è stato necessario rispettare tutte le limitazioni e le direttive imposte agli Stati membri dalla Commissione europea e contenute nel PNRR, con specifico riguardo alla tempistica di realizzazione e gli aspetti di tutela ambientale.

Il PNRR, quindi, si configura come uno strumento finanziario da gestire differentemente dagli strumenti nazionali, nel rispetto degli obblighi che il fondo impone.

Ai fini dell'individuazione degli interventi da finanziare sono stati adottati diversi criteri tecnici, tali da consentire di effettuare una selezione di investimenti che supportino anche il perseguitamento degli obiettivi della direttiva quadro acque (DQA), individuabili sulla base delle informazioni catalogate in DANIA, la banca dati finanziata dal Ministero e gestita dal CREA, definendo: a) criteri di ammissibilità, senza i quali non è possibile accedere alla selezione; b) criteri di selezione, per poter effettuare un ordinamento tra i progetti in caso di richiesta superiore al *budget* disponibile o come soglie minime per accedere al finanziamento.

Tali criteri sono stati individuati tenendo presente: la pertinenza del progetto con le azioni finanziate dall'intervento; il livello di cantierabilità e la tempistica di realizzazione dei progetti coerente con i tempi del PNRR, l'avanzamento progettuale dell'intervento, preferendo progetti esecutivi e con tempi di realizzazione compatibili con il PNRR stesso; la strategicità regionale dell'intervento, ossia la sua importanza secondo le autorità regionali, preferendo quelli ritenuti di maggiore strategicità territoriale; l'adempienza agli obblighi di quantificazione e monitoraggio dei volumi irrigui; l'efficacia di progetto nel raggiungimento dei *target*; l'incidenza sugli obiettivi ambientali di cui alle linee guida per la compilazione del PNRR e al testo del regolamento comunitario sulla tassonomia delle attività ecocompatibili.

Nella stesura dei criteri è stato seguito un *iter* partecipativo che ha coinvolto tutti i potenziali concorrenti e le Regioni di appartenenza, volto alla condivisione della procedura adottata da questo Dicastero. A tal fine, il 23 giugno 2021, su iniziativa del Ministero, è stato organizzato uno specifico incontro divulgativo volto a far conoscere a tutti i soggetti beneficiari le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti nel settore delle infrastrutture irrigue messe a disposizione dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

Successivamente, con comunicazione del 25 giugno 2021, i criteri di scelta proposti sono stati trasmessi alle Regioni e Province autonome per la preventiva condivisione, cui ha fatto seguito, in data 23 settembre, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni dal tavolo tecnico e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Recepite le pertinenti osservazioni delle Regioni e Province autonome, nel rispetto del *timing* fissato nel PNRR, i criteri sono stati adottati con decreto ministeriale n. 299915 del 30 giugno 2021, termine essenziale entro il quale era prevista l'adozione degli stessi da parte del Ministero.

Nella valutazione dell'ammissibilità dei progetti candidati dagli enti irrigui, al fine di evitare ogni tipo di difficoltà e di facilitare le procedure di implementazione delle informazioni nella banca dati DANIA, sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti mediante la costituzione di un apposito servizio "*help desk*" e la pubblicazione di 118 FAQ sui siti istituzionali del Ministero e di CREA. In particolare, per la Regione Siciliana, alla data del 25 settembre, risultavano caricati nella banca dati DANIA 61 progetti, di cui solo 32 progetti candidati da enti della Regione su fondi del PNRR, uno di questi ultimi peraltro già "finanziato", secondo l'informazione resa dallo stesso ente, per un importo progettuale totale di 422.752.170,66 euro. Con riferimento poi al mancato inserimento dei progetti della Regione Siciliana nell'elenco dei progetti ammissibili, si precisa che nessuno dei 31 progetti di investimento presentati dai consorzi di bonifica della Regione ha rispettato tutti i criteri previsti per la selezione dei progetti irrigui sul PNRR.

Si riportano nel dettaglio le motivazioni di rigetto dei 31 progetti presentati da enti siciliani: per 27 progetti non è stata inserita la data della verifica del progetto (criterio A16); per 25 progetti non è stata inserita l'area efficientata dall'intervento (criterio A8); per 24 progetti non è stata inserita la verifica del progetto (criterio A15); per 23 progetti non sono stati inseriti i valori dei misuratori (criterio A7); per 19 progetti non si è indicato lo stato relativo al procedimento della VIA, mentre per un altro è stato inserito il valore "parere da acquisire entro 6 mesi" (criterio A20); per 19 progetti l'indicazione sulle autorizzazioni del progetto era errata oppure assente (criterio A21: campo vuoto per 14 progetti; valorizzato con la voce "da acquisire o da rinnovare entro 2 anni" per 4 progetti; valorizzato con la voce "non acquisite" per un progetto); per 18 progetti non è stata indicata la verifica del CTA (criteri A13 e A14); per 12 progetti non è stata indicata la durata dei lavori, mentre per altri 5 tale durata era superiore ai 30 mesi (criterio A12); per 12 progetti non è stata indicata la data di progettazione, mentre per altri 2 progetti tale data era antecedente al 2016 (criterio A11); per 14 progetti non è stato indicato l'anno ultimo di aggiornamento dei prezzi (criterio A19); per 13 progetti non è stato indicato lo stato della concessione di derivazione (criterio A17); per 3 progetti è stata inserita come tipologia di intervento "manutenzione straordinaria", mentre per un altro progetto è stato inserito "nuova opera" (criterio A5); per 3 progetti è stato indicato "altro" come scopo specifico prevalente, mentre per un altro non è stato indicato alcuno scopo (criterio A6); 3 progetti avevano come livello progettuale "proget-

to di fattibilità" (criterio A10); per 2 progetti l'importo dell'intervento era inferiore alla soglia dei 2 milioni di euro (criterio A3); per 2 progetti la finalità dell'intervento era "ambiente" (criterio A4); per 2 progetti la nuova superficie irrigata era maggiore di zero (criterio A9); infine, per 2 progetti non era stata indicata la priorità di intervento regionale (criterio A23).

<b>Numero progressivo</b>	<b>Codice del progetto</b>	<b>Ente attuatore</b>	<b>Importo del progetto (in euro)</b>	<b>Numero di criteri non rispettati</b>
1	19-01-0037-165	Consorzio di Bonifica 10 Siracusa	655.912,28	16
2	19-01-0037-166	Consorzio di Bonifica 10 Siracusa	1.566.778,36	16
3	19-01-0032-2753	Consorzio di bonifica 5 Gela	31.073.301,53	13
4	19-01-0032-2755	Consorzio di bonifica 5 Gela	19.380.000	12
5	19-01-0032-2756	Consorzio di bonifica 5 Gela	15.000.000	12
6	19-01-0037-2674	Consorzio di Bonifica 10 Siracusa	4.850.000	12
7	19-01-0037-2675	Consorzio di Bonifica 10 Siracusa	4.350.000	12
8	19-01-0028-2626	Consorzio di bonifica 1 Trapani	7.999.786,32	11
9	19-01-0028-2627	Consorzio di bonifica 1 Trapani	8.268.548,70	11
10	19-01-0028-2629	Consorzio di bonifica 1 Trapani	4.300.000	11
11	19-01-0028-2630	Consorzio di bonifica 1 Trapani	5.240.000	11
12	19-01-	Consorzio di	4.655.529,68	11

23 DICEMBRE 2021

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 129

	0037-2676	Bonifica 10 Siracusa		
13	19-01-0030-2744	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	28.075.000	8
14	19-01-0029-2853	Consorzio di bonifica 2 Palermo	11.400.000	6
15	19-01-0030-2745	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	37.470.000	6
16	19-01-0038-2722	Consorzio di Bonifica 11 Messina	3.000.000	6
17	19-01-0029-2846	Consorzio di bonifica 2 Palermo	12.000.000	5
18	19-01-0029-2847	Consorzio di bonifica 2 Palermo	10.000.000	5
19	19-01-0029-2851	Consorzio di bonifica 2 Palermo	10.100.000	5
20	19-01-0030-2734	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	4.430.000	5
21	19-01-0030-2735	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	3.580.000	5
22	19-01-0030-2741	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	9.993.079,09	5
23	19-01-0036-2603	Consorzio di Bonifica 9 Catanian	22.600.000	5
24	19-01-0030-2746	Consorzio di bonifica 3 Agrigento	39.141.315,70	4
25	19-01-0036-2705	Consorzio di Bonifica 9 Catanian	63.585.890	4
26	19-01-0038-168	Consorzio di Bonifica 11	5.730.000	4

		Messina		
27	19-01-0038-2726	Consorzio di Bonifica 11 Messina	2.032.000	4
28	19-01-0036-2812	Consorzio di Bonifica 9 Catania	22.816.832	3
29	19-01-0036-2601	Consorzio di Bonifica 9 Catania	11.087.034	2
30	19-01-0036-2604	Consorzio di Bonifica 9 Catania	15.037.705	2
31	19-01-0035-2709	Consorzio di Bonifica 8 Ragusa	3.333.458	1

Da ultimo si informa che, in data 14 ottobre 2021, si è tenuto un incontro con l'assessore per l'agricoltura della Regione Siciliana, avente ad oggetto lo specifico tema dei progetti siciliani e la possibilità di finanziare alcuni dei progetti proposti, sempre che, all'esito della verifica e accertamento degli elaborati progettuali, si riscontri la loro rispondenza ai criteri di ammissibilità e selezione adottati da questa amministrazione.

Tale possibilità potrà essere concretamente valutata alla luce della sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 6-bis della legge n. 108 del 2021 introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che dispone, quale preciso adempimento delle amministrazioni, quello di garantire che "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno".

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PATUANELLI

(20 dicembre 2021)

LEONE, TRENTACOSTE, VANIN, PRESUTTO, CROATTI. -  
*Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico istituito a seguito dell'accorpamento dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato;

l'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea;

pubblica sul suo portale *on line* i bandi di gara attraverso i quali opera e tramite i quali offre la possibilità a tanti imprenditori agricoli di presentare la domanda di partecipazione al bando, al fine di ottenere i finanziamenti e i fondi che vengono messi a disposizione;

considerato che:

parte integrante della domanda di partecipazione ai bandi consiste nell'inoltrare un numero ingente di documenti, il cui reperimento può richiedere mesi, andando ben oltre il tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e il termine ultimo per la presentazione della domanda;

tra la documentazione richiesta per l'iscrizione ai bandi, si citano ad esempio, la visura della Banca d'Italia che spesso arriva al richiedente dopo la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ai bandi ISMEA, in quanto la Banca d'Italia deve processare centinaia di richieste che arrivano contemporaneamente, oppure il certificato di destinazione urbanistica che i Comuni devono rilasciare ove richiesto, trovandosi anch'essi a dover far fronte a molte richieste in contemporanea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intendano assumere, fatta salva la necessità delle amministrazioni di respondere agli *standard* di efficienza, af-

finché vengano riconsiderate le tempistiche previste per l'iscrizione ai bandi, in modo da garantire, a chi intende partecipare, il tempo necessario per reperire la documentazione.

(4-05804)

(14 luglio 2021)

**RISPOSTA.** - Con riferimento all'interrogazione concernente i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi ISMEA e le tempistiche necessarie al reperimento della relativa documentazione, si rappresenta quanto segue. Il quesito sembra riferito ai bandi per l'insediamento di giovani in agricoltura, avviati da ISMEA in attuazione del regime di aiuto SA.50598 (2018/XA) e pubblicati, di norma, con cadenza annuale. In ragione dell'avvento dell'emergenza sanitaria, nel 2020 è stata disposta la sospensione del bando, anche al fine di provvedere ad un ripensamento della misura e renderla più fruibile e utile in un contesto economico sensibilmente modificato dalla crisi.

L'ultima edizione prevedeva un termine di 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande, la cui documentazione da allegare doveva essere prodotta, per la maggior parte, in autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da redigere direttamente a firma dell'utente. Anche per la presentazione della documentazione tecnica, essendo in gran parte di competenza dei privati professionisti incaricati dall'utente, non era necessario attendere risposte dai pubblici uffici. Peraltra, la visura della centrale rischi (rilasciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso) risultava reperibile nei termini del bando, così come il certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dal Comune in 30 giorni) e le visure catastali aggiornate e gli estratti di mappa, rilasciati dall'Agenzia delle entrate al momento stesso della richiesta. Per quanto sopra, il termine prescritto dal bando risulta allineato con le tempistiche necessarie per il reperimento della documentazione richiesta.

Ad ogni modo, per i futuri bandi, una volta riprogettata la misura agevolativa e definita la documentazione da produrre a corredo delle domande, l'Istituto valuterà la possibilità di un'eventuale estensione dei termini di partecipazione.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*  
PATUANELLI

(20 dicembre 2021)

MALLEGANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 il Parlamento, nel pieno dell'emergenza finanziaria, ha concesso al Governo la delega per procedere alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione;

con il decreto legislativo n. 155 del 2012 il Governo ha definito la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, prevedendo la soppressione di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali, nonché una modifica dimensionale dei circondari di alcuni tribunali e procure, determinando di conseguenza analoga variazione per gli uffici di sorveglianza, per i distretti di corte d'appello e per le corti d'assise di primo e secondo grado;

con il decreto legislativo n. 156 del 2012 il Governo e? intervenuto definitivamente in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace, sopprimendo ben 667 uffici;

per quanto riguarda il territorio provinciale di Firenze, con i decreti e? stata prevista la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Castelfiorentino, Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve. La soppressione degli uffici giudiziari sar? efficace dal 13 settembre 2021, con il trasferimento di ogni attività giudiziaria ed amministrativa presso il Tribunale di Firenze;

all'art. 8 il decreto legislativo n. 155 dispone che quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali il Ministro della giustizia, sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate, pu? disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

l'art. 2 del decreto legislativo n. 156 dispone che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate" degli uffici del giudice di pace; mentre l'art. 3 stabilisce che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione (...) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e? proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giu-

stizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

la soppressione delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve ha privato del servizio giustizia un bacino di utenza considerevole creando un disservizio pesante non solo per gli addetti ai lavori (personale amministrativo, giudiziario e avvocati) ma anche per i cittadini che devono recarsi presso gli uffici giudiziari;

questa situazione, soprattutto per quanto riguarda le funzioni dei giudici tutelari, obbligherebbe un elevato numero di cittadini a spostarsi a Firenze, incrementando i tempi di individuazione e nomina degli amministratori di sostegno e peggiorando in definitiva il servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, trattandosi di strutture giudiziarie periferiche che hanno estese competenze tanto per materia quanto per valore e che pertanto rappresentano la giustizia più immediata e vicina alla collettività; inoltre, la presenza degli uffici giudiziari sul territorio rafforza il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali nei confronti dei cittadini, tanto più importante in un momento di difficoltà? economica e di disagio sociale come quello attuale;

e? interesse di tutti gli enti locali salvaguardare un servizio essenziale per il territorio, anche tenuto conto dell'estensione dei comprensori di competenza degli uffici;

occorre considerare le iniziative intraprese e gli atti fino ad oggi prodotti in relazione alla chiusura delle sezioni di tribunale e degli uffici di giudice di pace previste dai citati decreti legislativi;

è indispensabile prevedere soluzioni per consentire il presidio delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve, nonché degli uffici del giudice di pace situati nei comuni di Empoli, Castelfiorentino, Borgo San Lorenzo e Pontassieve,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti per dare soluzione alla situazione prodottasi a seguito della soppressione delle sedi distaccate del Tribunale di Firenze di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve.

(4-06203)

(2 novembre 2021)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che in epoca antecedente alla revisione della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni di Empoli e di Pontassieve erano sedi delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze e degli uffici del giudice di pace. L'opera di revisione della geografia giudiziaria è stata in concreto realizzata, in attuazione della legge delega, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ed è stata condotta perseguiendo l'obiettivo di realizzare una distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di primo grado diretta a garantire la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze, tenuto conto anche di elementi specifici quali ad esempio la situazione infrastrutturale o il tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento nonché, per le grandi aree metropolitane, dell'esigenza di razionalizzare il servizio giustizia anche mediante il decongestionamento dei presidi esistenti. Attraverso gli accorpamenti si è privilegiata la riorganizzazione in uffici giudiziari di medie dimensioni, posto che quelli di piccole dimensioni risultavano ben al di sotto degli *standard* nazionali rilevati, in particolare con riferimento alle sopravvenienze totali annue, al carico di lavoro, al bacino d'utenza e all'organico del personale di magistratura.

Le criticità che, istituzionalmente, presentava il modello organizzativo "sezione distaccata di Tribunale" sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia hanno orientato verso la completa soppressione dello stesso. Con l'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155, recante "Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1 comma secondo della legge 14 settembre 2011, n. 148", è stata disposta, infatti, l'abrogazione degli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies dell'ordinamento giudiziario che disciplinavano le sezioni distaccate di tribunale. In proposito, appare opportuno rammentare che le sezioni distaccate di tribunale costituivano delle mere articolazioni territoriali dell'ufficio giudiziario circondariale e che l'accorpamento non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti, secondo le specifiche previsioni tabellari, magistrati in servizio nel medesimo ufficio. Si deve precisare, altresì, che nessuna sezione distaccata di tribunale presente sul territorio nazionale è stata giuridicamente mantenuta, essendo stato previsto, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016 (termine da ultimo differito al 31 dicembre 2022) delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferaia, secondo le modalità fissate dall'artico-

lo 10 dello stesso decreto legislativo, confermando l'impianto complessivo della riforma.

Per quanto più specificamente riguarda il Tribunale di Firenze, l'intervento di razionalizzazione si è concretizzato nella soppressione delle due sezioni distaccate di Empoli e di Pontassieve, entrambe accorpate al Tribunale di Firenze. Nella fase di prima attuazione della riforma, l'organico del personale di magistratura del tribunale non ha subito variazioni e i posti del personale amministrativo disponibili nelle articolazioni territoriali soppresse sono stati integralmente attribuiti al tribunale. In particolare, la sezione distaccata di Empoli estendeva la propria competenza su 10 comuni per un bacino di utenza complessivo di circa 157.000 abitanti, mentre la sezione distaccata di Pontassieve era competente su 19 comuni per un bacino di utenza complessivo di circa 155.000 abitanti.

Per quanto attiene agli uffici del giudice di pace, nel circondario di Firenze, ove si rilevava la presenza di 5 uffici del giudice di pace, il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha previsto la soppressione di tutte le sedi non circondariali. Nel dettaglio, nel territorio di riferimento della sezione distaccata di Empoli erano ricompresi gli uffici del giudice di pace di Castelfiorentino e di Empoli, mentre nell'ambito dell'articolazione territoriale di Pontassieve rientravano gli uffici dei giudici di pace di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve, uffici tutti soppressi per effetto della revisione della geografia giudiziaria. L'art. 3 del decreto legislativo n. 156 prevedeva, tuttavia, la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che doveva essere messo a disposizione dagli enti medesimi, rimanendo a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo.

È stato così ripristinato, con decreto ministeriale 27 maggio 2016 e successive modificazioni, l'ufficio del giudice di pace di Empoli, in funzione dal 1° aprile 2017 e tuttora operativo, in gestione allo stesso Comune e con una competenza territoriale più ampia rispetto al passato, avendo accorpato la sede di Castelfiorentino e aggregato il territorio del comune di Montespertoli, in precedenza rientrante nella giurisdizione dell'ufficio del giudice di pace di Firenze, per un bacino di utenza totale di circa 170.000 abitanti.

Per quanto concerne la possibilità di introdurre modifiche alle determinazioni assunte in sede di revisione della geografia giudiziaria, si deve evidenziare che il 13 settembre 2014 è scaduto il termine biennale assegnato dalla legge delega n. 148 del 2011 per adottare ulteriori disposizioni integrative, correttive e di coordinamento con decreti legislativi delegati. Pertanto, con riferimento alla possibilità di apportare modificazioni a quanto stabilito

per le sedi in questione in seguito all'attuazione della delega, l'eventuale rispristino delle sezioni distaccate di Empoli e di Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Borgo San Lorenzo, di Empoli e di Pontassieve quali sedi a gestione interamente statale può essere realizzato solo tramite una specifica iniziativa legislativa, con la previsione delle adeguate coperture finanziarie, che contempli la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari in genere e, per quanto concerne il caso in esame, degli uffici giudiziari di primo grado in particolare, la cui approvazione rientra nell'alveo della dialettica parlamentare.

D'altra parte appare significativo rilevare, in merito al collegamento del servizio giustizia con il cittadino, che dall'anno 2018 è in corso il progetto degli uffici di prossimità che prevede la dislocazione in tutte le regioni di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario per ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni e ricevere consulenza e aiuto, soprattutto nell'ambito della volontaria giurisdizione. Il progetto, integralmente finanziato dal fondo sociale europeo, prevede la possibile apertura, con l'ausilio delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, di mille uffici di prossimità, con una dotazione complessiva di 36.764.941 euro. Con circolare 14 febbraio 2019 indirizzata a tutti gli uffici giudiziari del territorio, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha illustrato le linee del progetto, evidenziando che la fase operativa è partita con tre progetti pilota in Toscana, Liguria e Piemonte e che "l'attivazione di detti Uffici consentirà di delocalizzare alcune attività prima esperibili esclusivamente presso gli Uffici Giudiziari, fornendo servizi omogenei su tutto il territorio nazionale e decongestionando - al contemporaneo - i Tribunali, che beneficeranno di un minore afflusso di utenza e di più agevoli procedure di lavoro, anche grazie alla trasmissione telematica degli atti".

In particolare, tra i primi uffici di prossimità ad essere stati avviati figura proprio quello di Empoli, dove d'intesa con il Comune sono stati attivati uno sportello di orientamento e informazione legale al cittadino e l'ufficio di prossimità. Il primo fornisce informazioni gratuite in materia di eredità e di successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti), casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti), famiglia (separazioni e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti minori), strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie, difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, costi e tempi della giustizia; il secondo fornisce ai cittadini degli 11 comuni dell'Unione empolese Valdelsa consulenza legale gratuita sui principali istituti della volontaria giurisdizione (tutela, curatela, amministrazione di sostegno), distribuisce la modulistica necessaria a presentare i ricorsi e provvede al deposito telematico degli atti inviando i ricorsi e la relativa documentazione alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale di Firenze.

Riguardo alle iniziative di riforma della revisione della geografia giudiziaria, risulta attualmente pendente in Senato un disegno di legge ad iniziativa del Consiglio regionale della Toscana (AS 2369) volto a prevedere la possibilità per il Ministro, su richiesta delle Regioni interessate e previa stipula con queste di apposite convenzioni, di ripristinare i tribunali soppressi o di istituirne di nuovi (con le relative Procure della Repubblica) nei comuni già sede di sezione distaccata, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti e ponendo le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente o degli enti locali interessati. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa esplicito riferimento alla soppressa sezione distaccata di Empoli e alla possibilità di istituire in quel comune un nuovo tribunale a servizio del territorio dell'empolese Valdelsa. Il disegno di legge, presentato il 10 agosto 2021, risulta attualmente assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente; di questo disegno di legge non è ancora iniziato l'esame, né è stato nominato il relatore.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(23 dicembre 2021)

---

PAPATHEU. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Maghreb-Europe gas pipeline (MEG) è un gasdotto di 1.400 chilometri che, dal 1996, ha trasportato oltre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Algeria ai territori spagnoli e portoghesi attraverso il Marocco;

il 31 ottobre 2021 il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha disposto l'interruzione dei rapporti commerciali tra la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach e l'ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile (ONEE), rescindendo così il contratto MEG;

la decisione unilaterale dell'Algeria di rescindere il contratto per l'utilizzo del gasdotto MEG ignora gli interessi dell'Europa;

talé decisione solleva importanti interrogativi sulla dipendenza energetica dell'Unione, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale, che ha un forte impatto sulle bollette dell'elettricità e del gas dei cittadini europei;

la risoluzione unilaterale di questo contratto con Spagna, Portogallo e Marocco costituisce, nella sostanza e nei tempi, un atto inaccettabile e condannabile esercitato contro 2 importanti Stati membri della UE da parte dell'Algeria, che risulta essere un fornitore inaffidabile;

la crisi diplomatica con il Marocco appare solo un pretesto per indebolire gli interessi economici dell'Europa;

l'Europa non può permettersi di desistere nell'affrontare tale situazione, che mette a rischio le prospettive di integrazione regionale nel Mediterraneo;

considerato che il MEG è stato realizzato anche con fondi della Banca europea per gli investimenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi in sede europea affinché vengano avviati colloqui col Governo algerino per ottenere una proroga dell'uso del MEG garantendo così la sicurezza degli approvvigionamenti energetici all'Unione;

quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fronteggiare la crisi tra Algeria e Marocco, all'origine del mancato rinnovo del contratto del gasdotto e per tutelare gli interessi degli Stati membri.

(4-06213)

(3 novembre 2021)

**RISPOSTA.** - La questione dell'attuale inutilizzabilità del gasdotto Maghreb-Europe si colloca sullo sfondo di un più generale quadro di preoccupanti dissidi tra Algeria e Marocco, dovuti soprattutto alle persistenti distanze tra Algeri e Rabat sulla questione del Sahara occidentale. L'acuirsi delle tensioni è sfociato nella decisione algerina del 24 agosto 2021 di interrompere le relazioni diplomatiche con il Regno del Marocco.

In risposta al deterioramento delle relazioni tra Algeria e Marocco, l'Italia ha più volte rivolto messaggi distensivi alle parti. In particolare, la Farnesina, in raccordo con le ambasciate italiane ad Algeri e a Rabat, ha in più occasioni ribadito la necessità di ricomporre le divergenze in corso e di trovare una soluzione che consentisse una pronta normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il Ministro ha personalmente invitato più volte i due Paesi a una pacifica soluzione della crisi diplomatica in corso. Da ultimo, a margine della visita di Stato del Presidente della Repubblica in Algeria del 6 e 7 novembre e in occasione di un contatto telefonico, il ministro Di Maio ha sottolineato al Ministro algerino Lamamra e al Ministro marocchino Bourita l'urgenza di superare l'attuale stato di tensione, individuando soluzioni pacifiche e condivise. L'Algeria e il Marocco restano, infatti, *partner* di primo piano per l'Italia e per l'Europa non solo in virtù della profonda cooperazione esistente in ambito economico ed energetico, ma anche per il loro ruolo per la stabilità della regione, del Sahel e del Nordafrica. L'Italia considera quindi una stabile, duratura e autentica collaborazione tra i due Paesi come un fattore chiave per assicurare lo sviluppo dell'area e per affrontare efficacemente le minacce che la attraversano.

In questa prospettiva, durante i recenti colloqui con gli interlocutori algerini e marocchini, il Ministro ha auspicato una maggiore integrazione del Maghreb, che necessariamente coinvolga il Marocco e l'Algeria, come possibile volano di sviluppo, pace e sicurezza della regione. L'Italia auspica inoltre che la recente nomina di Staffan de Mistura a inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale possa contribuire a favorire il riavvicinamento tra Marocco e Algeria.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*  
DI STEFANO

(17 dicembre 2021)